

R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 223
(convertito in legge con L. 28 maggio 1936, n. 1077)

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI NUMISMATICA

(1)

Art. 1

E' istituito in Roma un Istituto italiano di numismatica con il compito di promuovere gli studi di numismatica e di sfragistica, nonché l'incremento delle pubbliche raccolte relative, in collaborazione con le Sovrintendenze artistiche ed archeologiche (2).

Art. 2

L'Istituto è alle dirette dipendenze della Giunta centrale per gli studi storici ed ha sede presso l'Istituto di archeologia e storia dell'arte (3).

Art. 3

L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo composto dei Presidenti dell'Istituto italiano per la storia antica, dell'Istituto storico italiano per il medio evo, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano, dell'Istituto di archeologia e storia dell'arte e di due membri nominati per regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale (4), udita la Giunta centrale per gli studi storici.

Con regio decreto, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale (4), udita la Giunta centrale per gli studi storici, viene nominato il Presidente tra i componenti del Consiglio direttivo.

(1) V. pure in proposito lo statuto dell'Ente, riportato a pag. 186.

(2) Ora Soprintendenze alle antichità, alle gallerie e ai monumenti (v. art. 13 della L. 7-12-1961, n. 1264, concernente il riordinamento dell'Amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione).

(3) Ora ha una sua sede, a Palazzo Barberini.

(4) Ora leggasi: decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4

Per il conseguimento dei suoi fini, l'Istituto promuove e cura pubblicazioni, specialmente di cataloghi, promuove mostre, si tiene in rapporto con le Società ed i collezionisti, collabora con le Soprintendenze artistiche ed archeologiche (1) nella loro azione di vigilanza sulle raccolte pubbliche e private, cura lo studio di tutti i problemi attinenti al restauro, promuove corsi di cultura numismatica ed attua ogni direttiva impartita dalla Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 5

L'Istituto si varrà della collaborazione delle Deputazioni di storia patria e delle loro Sezioni, alle quali potrà affidare incarichi specifici, che esse eserciteranno d'accordo con le Soprintendenze alle opere di antichità e d'arte (1).

Gli incarichi saranno comunicati per mezzo della Giunta centrale per gli studi storici, cui compete il determinare ogni modalità relativa.

Art. 6

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, udita la Giunta centrale per gli studi storici, saranno emanate tutte le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 7

Il Ministro per l'educazione nazionale può, con suo decreto, disporre il riordinamento, la concentrazione e la fusione od il passaggio alla dipendenza di pubbliche istituzioni di monete, medaglie e sigilli appartenenti allo Stato ed ad altri enti pubblici.

Art. 8

Il Ministro per l'educazione nazionale, provvederà, con suo decreto, al riordinamento ed alla trasformazione di tutte le Società numismatiche.

(1) V. nota 2 alla pagina precedente.